

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Donatella CERRE'	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] Codice fiscale: [OMISSIS], avverso la decisione in data 19/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

1. L'oggetto del ricorso

Con ricorso depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona in data 16.2.2015, l'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione in data 19.5.2014/7.1.2015 di

quel Consiglio dell'Ordine con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei.

Con tale provvedimento il Consiglio dell'Ordine aveva pronunciato in relazione ai seguenti addebiti:

“- violazione degli artt. 5, 6, 40 e 41 del Codice Deontologico Forense per aver

- *in qualità di avvocato di fiducia di [OMISSIS] e [OMISSIS], incaricato di trattare, nel loro interesse, con la società [OMISSIS] Assicurazioni spa la pratica per il risarcimento dei danni da incidente stradale occorso ai suddetti il [OMISSIS] a [OMISSIS], si appropriava delle somme di € 3.800,00 ed € 1.091,00 liquidate in loro favore dalla compagnia assicuratrice in data 20/6/02, facendole accreditare sul proprio c/c bancario n. [OMISSIS] presso la Banca [OMISSIS], e le tratteneva indebitamente per sé, omettendo sia di comunicare l'avvenuta erogazione del risarcimento, sia di versare ai suoi assistiti, quali legittimi beneficiari, gli importi loro spettanti, tanto che, trascorsi tre anni dal sinistro ed insospettiti per il ritardo, essi gliene chiedevano conto così scoprendo che la liquidazione era stata già effettuata. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. In Camerano il 20/6/02;*

- *in qualità di avvocato di [OMISSIS], incaricato di trattare nel suo interesse con la società [OMISSIS] Assicurazioni spa il risarcimento dei danni derivati dall'incidente stradale occorso il [OMISSIS] a [OMISSIS], si appropriava della somma di € 15.989,00, liquidata in favore del suddetto [OMISSIS] in data 2/10/02, facendola accreditare sul proprio c/c bancario n. [OMISSIS] presso la Banca [OMISSIS], e trattenendola indebitamente per sé, omettendo sia di comunicare l'avvenuta erogazione del risarcimento, sia di versare al suo assistito, quale legittimo beneficiario, l'importo spettante, tanto che il [OMISSIS], insospettito per il ritardo, chiedeva informazioni alla [OMISSIS] Assicurazioni scoprendo così che la liquidazione era stata già effettuata. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. In Camerano il 2/10/02;*

- *in esecuzione di un medesimo illecito disegno criminoso, al fine di commettere il delitto sub b), falsificando la sottoscrizione del cliente [OMISSIS], firmava l'atto di quietanza in favore della [OMISSIS] Assicurazioni spa relativo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suddetto [OMISSIS], della somma di € 15.989,60. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. In Camerano il 2/10/02;*

con ciò commettendo fatti non conformi alla dignità e decoro professionale e violando le norme della deontologia e correttezza professionale”.

2. L'attività precedente la trattazione dibattimentale

Con nota del 24.7.2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona informava il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di avere esercitato, con decreto di citazione a giudizio dell'8.5.2006, l'azione penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per i delitti di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. e 81 cpv., 485, 61 n. 2 e n. 11 c.p., in relazione ai fatti di cui ai capi d'incolpazione sopra riportati.

Con sentenza in data [OMISSIS].2007, di cui *infra*, il Tribunale di Ancona dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile dei delitti relativi ai fatti di cui ai primi due capi d'incolpazione sopra riportati e, riuniti gli stessi con il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e € 600 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio, pena sospesa. Dichiarava non doversi procedere per il reato relativo ai fatti di cui al terzo capo d'incolpazione sopra riportato, essendo il reato stesso estinto per remissione di querela.

Con nota della Procura della Repubblica del 19.10.2007 detto dispositivo veniva comunicato al Consiglio dell'Ordine.

In data 19.11.2007 il Consiglio dell'Ordine, con riferimento alla comunicazione del 24.7.2006 di cui sopra, deliberava di procedere disciplinarmente nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], contestando gli addebiti sopra riportati, e di sospendere il procedimento in attesa della formazione del giudicato nel processo penale avviato.

Impugnata dall'avv. [RICORRENTE] la decisione del Tribunale, con nota in data 12.12.2013 la Corte d'Appello di Ancona comunicava al Consiglio dell'Ordine che il procedimento era stato definito con sentenza n. [OMISSIS] del [OMISSIS].2009, irrevocabile il [OMISSIS].2009; con successiva nota del 27.1.2014 la Corte d'Appello di Ancona trasmetteva al Consiglio dell'Ordine tale sentenza, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale, le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sull'aggravante e la pena era stata ridotta a mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 400 di multa, con conferma quanto al resto. In calce a tale sentenza era annotato che la Corte di cassazione, con sentenza in data [OMISSIS].2010, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto (dall'avv. [RICORRENTE] il [OMISSIS].2009).

In data 24.3.2014 il Consiglio dell'Ordine deliberava di aprire il procedimento disciplinare, contestando i capi di cui sopra, e fissava l'udienza di discussione per il 19.5.2014.

Mette conto precisare che il procedimento penale aveva preso la mosse dalla querela in data 13.5.2005 con la quale [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] avevano esposto quanto segue. Il [OMISSIS].2001 erano rimasti coinvolti in un incidente stradale e per ottenere il risarcimento dei danni si erano rivolti all'avv. [RICORRENTE]. Avevano poi più volte tentato di conoscere lo stato della pratica, sentendosi sempre rispondere che la procedura era in corso. Trascorsi alcuni anni senza comunicazioni circa l'esito della procedura,

avevano chiesto spiegazioni all'avv. [RICORRENTE] e solo nell'estate del 2004, dinanzi alle loro continue richieste, l'avv. [RICORRENTE] aveva consegnato due assegni, emessi a favore, rispettivamente, di [OMISSIS] per € 3.800 e di [OMISSIS] per € 1.091, asserendo che si trattava dell'integrale risarcimento riconosciuto da [OMISSIS] Assicurazioni. Non avevano riscosso tali assegni. Dal momento che l'importo non appariva congruo e che nulla era stato riconosciuto a [OMISSIS], avevano chiesto informazioni alla Compagnia assicuratrice, che aveva risposto indicando importi notevolmente superiori, riconosciuti anche a favore di [OMISSIS] per € 15.989,60, e precisando che le somme risultavano incassate. Avevano allora chiesto a [OMISSIS] l'indicazione delle modalità di erogazione degli importi riscossi e la Compagnia aveva inviato un atto di transazione e quietanza dal quale risultava un accredito a mezzo bonifico della somma di € 15.989,60 a favore di [OMISSIS]. Tale accredito era avvenuto in un conto corrente a loro sconosciuto e [OMISSIS] non aveva mai apposto alcuna firma di quietanza. Tanto era vero che, nell'atto di transazione a loro trasmesso, la firma di quietanza appariva inspiegabilmente cancellata. Aggiungevano che nella prima risposta di [OMISSIS] la somma di € 15.989,60 era stata indicata come erogata a favore di [OMISSIS], mentre nell'atto di quietanza era indicata come erogata a [OMISSIS].

Come si è ricordato il procedimento penale veniva definito in primo grado dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. [OMISSIS], in data [OMISSIS].2007. In tale decisione si legge tra l'altro quanto segue. Nel corso del dibattimento, intervenuto il risarcimento del danno, i querelanti, che si erano costituiti parte civile, avevano rimesso la querela, con revoca della costituzione di parte civile. A seguito di tale remissione andava dichiarata l'improcedibilità per estinzione del reato quanto al falso in scrittura privata. Dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione prodotta emergeva la responsabilità quanto ai delitti di appropriazione indebita. A seguito dell'incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti il [OMISSIS].2001, i querelanti avevano incaricato l'avv. [RICORRENTE] di seguire la pratica risarcitoria con [OMISSIS] Assicurazioni. Si erano rivolti più volte all'avvocato per avere notizie e solo nel luglio del 2004, dinanzi all'insistenza dei clienti, il legale aveva consegnato loro due assegni circolari (per € 3.800 a favore di [OMISSIS] e per € 1.091 a favore di [OMISSIS]), assicurando che si trattava dell'integrale risarcimento. I querelanti, insospettiti dall'incongruità della somma e non essendo stato riconosciuto alcunché a [OMISSIS], che aveva riportato le lesioni di maggiore gravità, si erano rivolti a [OMISSIS], che aveva segnalato che le partite di danno erano state tutte definite con il versamento all'avv. [RICORRENTE] di € 15.989,60 (di cui € 1.807,60 per onorari) quanto a [OMISSIS], € 1.291,14 (di cui € 154,94 per onorari) quanto a di [OMISSIS] ed € 4.389,88 (di cui € 516,46 per onorari) quanto a [OMISSIS]. Era stato accertato che gli importi erano stati corrisposti con bonifici del 10.7.2002, dell'11.7.2012 e dell'8.10.2002, quanto,

rispettivamente, alle somme riconosciute a [OMISSIS], a [OMISSIS] e a [OMISSIS]. L'avv. [RICORRENTE] aveva disposto che le somme liquidate fossero accreditate in un suo conto corrente e aveva dato quietanza. Anziché avvertire i [OMISSIS] e versare loro le somme spettanti, le aveva trattenute, temporeggiando per oltre due anni fino a quando, messo alle strette, aveva fatto emettere i due assegni circolari di cui sopra. Tali condotte, poste in essere con l'abuso del mandato ricevuto (dove la sussistenza dell'aggravante contestata) e nella piena consapevolezza dell'illiceità delle operazioni compiute, essendo la successiva condotta dissimulativa incompatibile con l'ipotesi di un acquisto in buona fede, integravano l'appropriazione indebita, nei suoi elementi costitutivi e nell'aggravante che la rendeva procedibile d'ufficio. Il pur tardivo soddisfacimento delle ragioni dei [OMISSIS] e lo stato di incensuratezza consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata. Potendosi ritenere che l'imputato si sarebbe astenuto dal commettere altri reati e non ricorrendo motivi ostativi, veniva concessa la sospensione condizionale.

Decidendo sull'impugnazione (con la quale l'avv. [RICORRENTE] aveva dedotto che non sussisteva il delitto relativo ai fatti di cui al primo capo d'incolpazione perché nel luglio del 2004 aveva trasmesso gli importi relativi e che, quanto ai fatti di cui al secondo capo d'incolpazione, mancava l'elemento psicologico, dal momento che una volta dedotta la somma in questione il suo conto corrente sarebbe risultato passivo, talché egli all'epoca era, a causa di difficoltà economiche, nella impossibilità di restituire la somma, e aveva subordinatamente domandato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.c., da ritenersi prevalente, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, rispetto all'aggravante contestata), la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza di cui sopra, riteneva che il ritardo tra la percezione delle somme e la consegna del 2004, avvenuta peraltro dopo insistenti richieste, consentiva di ritenere integrata l'appropriazione indebita nei riguardi di [OMISSIS] e di [OMISSIS], rilevando, la restituzione, solo ai fini della gravità della fattispecie, che le difese relative alle difficoltà economiche non avevano rilievo penale e, considerata, in ragione del parziale risarcimento del danno, la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, riduceva la pena di un terzo, nei termini sopra ricordati, confermando nel resto.

3. La trattazione dibattimentale

All'udienza di trattazione del giudizio, nell'assenza dell'incolpato, veniva udito, tra l'altro, [OMISSIS], il quale aggiungeva di sapere che l'avv. [RICORRENTE] aveva falsificato le loro firme sulla quietanza. Avevano poi ricevuto sia le somme liquidate dalla Compagnia Assicuratrice sia le spese legali sostenute.

4. La decisione impugnata

Il Consiglio dell'Ordine riteneva la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE].

Era esclusa la prescrizione, posto che essa aveva cominciato a decorrere dall'irrevocabilità della decisione penale, verificatasi il [OMISSIS].2009.

Quanto al merito, il giudicato penale aveva efficacia in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riconducibilità alla condotta dell'incolpato, ai sensi dell'art. 653 c.p.p..

Anche quanto alla falsificazione delle firme – in ordine alla quale, a seguito della remissione della querela, non vi era stato accertamento in sede penale – poteva dirsi raggiunta la prova, sulla scorta delle dichiarazioni di [OMISSIS].

La condotta dell'avv. [RICORRENTE] era rilevante disciplinarmente, costituendo palese violazione dei principi di correttezza, lealtà e dignità.

In presenza di precedenti sanzioni disciplinari, considerato il disdoro gettato sull'intera categoria, nonché la "rilevanza anche esterna" all'epoca dei fatti (ne avevano parlato i giornali), pur tenendo conto del ravvedimento attestato dal risarcimento dei danni, era da ritenersi congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei.

5. Il ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine

L'avv. [RICORRENTE] affida l'impugnazione di tale decisione a tre motivi, sinteticamente illustrati.

Con il primo mezzo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per difetto della notificazione del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Consiglio dell'Ordine. Con il secondo mezzo eccepisce la prescrizione, decorrente dal 19.8.2006, data di comunicazione dell'esercizio dell'azione penale.

Con il terzo mezzo osserva che il Consiglio dell'Ordine non ha tenuto conto delle "effettive condotte", sopra tutto successive, da egli poste in essere, basandosi esclusivamente sul giudicato penale. Infatti, "*pur non disconoscendo l'errore posto in essere*", si deve rilevare che egli si è immediatamente attivato, risarcendo le parti. I fatti risalgono a 13 anni prima e i provvedimenti disciplinari subiti non riguardano fatti analoghi. Pertanto, a fronte della condotta riparatoria e del tempo trascorso, poteva essere applicata una sanzione "gradata", o comunque una sospensione contenuta nel minimo.

Chiede in via principale la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato per la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio, in via subordinata la declaratoria di prescrizione, in via ulteriormente subordinata l'annullamento del provvedimento impugnato o in via viepiù subordinata una sanzione meno afflittiva.

DIRITTO

6.L'infondatezza dell'impugnazione

E' stata rigettata da questo Consiglio Nazionale un'istanza di "brevissimo differimento" dedotta dal ricorrente con messaggio di posta elettronica certificata del 24.5.2017, fondata sull'assunta impossibilità di comparire "per motivi strettamente personali", attesa

l'inapprezzabilità circa la sussistenza di un impedimento a comparire rilevante.

Il primo motivo è infondato.

Risulta infatti dal fascicolo che la citazione a comparire il giorno 19.5.2014 era stata notificata all'avv. [RICORRENTE] a mani proprie il 10.4.2014.

Anche il secondo mezzo è infondato.

Va ricordato che agli effetti della prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del R.d.l. 27 n. 1578 del 1933, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto. Nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass., S.U., 9 maggio 2011, n. 10077; Consiglio Nazionale Forense, 25 luglio 2016, n. 236).

E' opportuno ora riepilogare i fatti rilevanti.

I bonifici a favore dell'avv. [RICORRENTE] erano avvenuti tra il 10 luglio e l'8 ottobre del 2002.

Con decreto di citazione a giudizio dell'8.5.2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona aveva esercitato l'azione penale nei riguardi dell'incolpato.

In data 19.11.2007 il Consiglio dell'Ordine deliberava di procedere disciplinarmente nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] e di sospendere il procedimento in attesa della formazione del giudicato nel procedimento penale avviato.

Il 7.10.2009 diveniva irrevocabile la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Ancona.

In data 24.3.2014 il Consiglio dell'Ordine deliberava di aprire il procedimento disciplinare, contestando i capi di cui sopra, e fissava l'udienza di discussione per il 19.5.2014.

La citazione a giudizio veniva notificata all'avv. [RICORRENTE] il 10.4.2014.

La decisione del Consiglio dell'Ordine era del 19.5.2014/7.1.2015 ed era stata notificata all'avv. [RICORRENTE] il 29.1.2015.

Appare dunque evidente che la prescrizione non si è compiuta: non solo infatti l'azione penale è stata esercitata (decreto dell'8.5.2006) entro il quinquennio dai bonifici a favore

dell'avv. [RICORRENTE] (10.7-8.10.2002; peraltro la condotta dell'incolpato può ben ritenersi protratta, ai fini della prescrizione, fino alla restituzione, che risulta avvenuta nel corso del processo di primo grado, nel 2007: Cass., S.U., 30 giugno 2016, n. 13379), ma la citazione a giudizio disciplinare (circa la sua idoneità ad interrompere il termine di prescrizione, Consiglio Nazionale Forense, 16 aprile 2014, n. 62) è avvenuta il 10.4.2014, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello di Ancona (7.10.2009).

Appare dunque evidente che non è maturata alcuna prescrizione.

Anche il terzo mezzo è infondato.

Esso è sostanzialmente affidato a tre rilievi: la condotta riparatoria tenuta, il tempo trascorso, il fatto che i precedenti disciplinari in capo al ricorrente non riguardano fatti analoghi.

E' da notare che, pur concludendo, nel merito, anche per l'annullamento, il ricorrente appare riconoscere la propria responsabilità (*"pur non disconoscendo l'errore posto in essere", "[p]ur non volendo minimizzare la condotta ... la successiva attività risarcitoria ha certamente dimostrato una avvenuta resipiscenza con la volontà di riparare al danno cagionato"*) o comunque, nel valersi degli argomenti sopra ricordati, non risulta addurre elementi volti ad escludere la propria responsabilità, apparendo dolersi nella sostanza della natura e dell'entità della sanzione.

I fatti oggetto di addebito risultano provati; quelli di cui ai primi due capi d'incolpazione sono stati oggetto di accertamento penale, con la conseguenza di cui all'art. 653, c. 1-*bis*, c.p.p., secondo cui *"[l]a sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"*.

A seguito della remissione della querela è invece mancato, come detto, l'accertamento penale relativamente ai fatti di cui al terzo capo d'incolpazione (falsificazione della sottoscrizione di [OMISSIS] in calce all'atto di quietanza).

Tuttavia, anche a non volere considerare le alquanto generiche dichiarazioni rese da [OMISSIS], udito dal Consiglio dell'Ordine quale testimone nella seduta in cui è stato trattato il procedimento disciplinare, appare decisiva la circostanza che nel ricorso l'avv. [RICORRENTE] non contesta il fatto della falsificazione addebitatagli (che si inserisce peraltro in modo coerente nel disegno appropriativo ordito dall'incolpato).

Ferma dunque la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti contestati, la decisione impugnata merita conferma anche quanto alla sanzione irrogata, che si palesa adeguata all'oggettiva gravità dei fatti, innanzi tutto per avere tradito, l'incolpato, la fiducia dei mandanti, con un comportamento gravemente violativo dei doveri professionali, ma anche

in considerazione del pregiudizio all'immagine del ceto forense, risultando, dal fascicolo, che la vicenda processuale aveva avuto eco su due quotidiani, per quanto locali.

La sanzione irrogata risulta, in relazione al disposto dell'art. 65, c. 5, ultimo periodo, della l. n. 247 del 2012, rientrare in quella edittale prevista dall'art. 30, c. 2, del codice deontologico del 2014.

Il ricorso va dunque rigettato, con la conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli artt. 52 e seguenti del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2017;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Donatella Cerè

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria